



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Roma 17 marzo 2020

Col. Pasquale Del Gaudio
Comandante Provinciale Carabinieri di Cuneo
P.E.C.: tcn26421@pec.carabinieri.it

P.c.

Comandante Stazione Carabinieri Cortemilia (CN)
P.E.C.: tcn22684@pec.carabinieri.it

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – STATO DI NECESSITA' PER SPOSTAMENTI INERENTI LA CURA, ALIMENTAZIONE E SOCCORSO DEGLI ANIMALI

Egregio Col. Del Gaudio,
il sottoscritto Gianluca Felicetti, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della LAV – Lega Anti Vivisezione ONLUS, Ente Morale riconosciuto dal Ministero dell'Interno con Decreto 19 maggio 1998, Associazione di Protezione Ambientale con Decreto del Ministero dell'Ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2007, primo Ente animalista riconosciuto con Decreto del Ministero della Salute 1/2007/EN.AS, poi rinnovato con Decreto 2/2009/EN.AS, ex art. 19 quater, disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale, come introdotto dall'art. 3 della Legge 189 del 2004, con finalità di tutela degli interessi lesi dai reati contro gli animali chiede un Suo intervento relativamente ai fatti che si riportano di seguito.

In data 15 marzo u.s., i militari in servizio presso la stazione di Cortemilia (CN) hanno deferito all'Autorità Giudiziaria due soggetti i per il reato di cui all'art 650 c.p., inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, poiché, a loro dire e come riportato nell'autocertificazione acclusa alla presente, si recavano ad accudire un gatto di loro proprietà stanziato a Serole (AT) in

Sul punto l'Associazione fa presente all'Ill.ma Autorità adita che lo spostamento per curare, alimentare, assistere o soccorrere gli animali d'affezione è giustificato per motivi di salute e necessità, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020.

La informiamo infatti che il Ministero della Salute con la circolare DGSAF 6249/12.03.2020 che si allega 'emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Aggiornamento nota DGSAF prot. 5086 del 2 marzo 2020' chiarisce in maniera inequivocabile **che gli spostamenti relativi alla cura degli animali d'affezione, come quello da Voi accertato, rientrano nell'ambito della deroga dei motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale.**

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Alla luce della Circolare citata e del quadro normativo che di seguito si espone è possibile sostenere che **lo spostamento di un soggetto da Comune a Comune o all'interno del suo Comune**, nel pieno rispetto delle regole precauzionali previste (es. mantenere le distanze adeguate, lavarsi le mani, etc), **al fine di accudire e garantire la vita e la salute ad animali, ivi compresi gatti, di cui a vario titolo si è responsabili è lecito, in base al combinato disposto degli art.li 1 e 2 comma 7 Legge 281 del 1991 ed art 544 bis, ter e 727 c.p., in quanto dettato dallo svolgimento di una attività indispensabile a garantire la vita e la salute dell'animale in questione, come del resto previsto dalla Circolare citata.**

Sul punto si rileva, infatti che la Legge n.281 del 1991 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” all’art. 1, dispone che: “*lo Stato ha l’obbligo di promuovere e disciplinare la tutela degli animali di affezione (...)*”, in altre parole, la Legge 281 ha riconosciuto come “*interesse pubblico preminente di rilievo statale*” la promozione del benessere e la tutela degli animali d’affezione mentre all’art art. 2, comma 7 è previsto che le colonie feline sono protette ed è vietato a chiunque maltrattarle e/o spollarle dal loro habitat naturale.

Inoltre, la Legge Regionale n. 34 del 26 luglio 1993, “Tutela e controllo degli animali da affezione”, al comma 1 dell’art. 3 stabilisce che “*Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici*”, mentre al secondo comma del medesimo articolo specifica che “*In particolare, in conformità con le norme contenute nel regolamento di attuazione della legge:*

- a) fornisce quantità adeguate di acqua ed alimentazione corretta;*
- b) procura adeguate possibilità di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà, queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze;*
- c) garantisce le cure sanitarie necessarie;*
- d) ne assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.”*

Come ha rilevato il T.A.R. Puglia Lecce - Sez. Prima – 25 marzo 2009, la privazione di cibo per gli animali randagi/non padronali – nel caso specifico, possibile conseguenza della eventuale impossibilità di recarsi nelle località ove sono stanziate le colonie feline - «può incidere sulle condizioni di sopravvivenza degli animali [...] la mancanza di cibo può comportare un peggioramento delle condizioni degli animali, tale da determinare una perdita dell’abitudine del contatto con le persone ed una contestuale, specie con riferimento ai cani randagi, predisposizione ad aggregarsi in branco creando così un reale pericolo per la cittadinanza».

La recente sentenza del TAR Puglia n. 1078 del 2018 stabilisce inoltre che: “*deve ritenersi del tutto lecita la somministrazione in favore di cani randagi o animali da affezione vaganti in genere, purché il deposito di cibo avvenga attraverso l’uso di appositi contenitori ed a condizione che gli stessi vengano successivamente rimossi a cura degli stessi cittadini che hanno somministrato il cibo, costituendo tale successivo adempimento un loro preciso onere, oltre che*

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

conforme al comune senso civico, la cui violazione risulta già perseguibile integrando la fattispecie di abbandono di rifiuti su suolo pubblico”.

Inoltre sempre a tutela del diritto del gatto libero ad essere accudito si ricorda che la sentenza n. 833 del Consiglio di Stato (sez. III - adunanza 16/09/1997) stabilisce l'illegittimità del divieto di somministrare cibo ai gatti liberi;

Vale la pena precisare che sempre in materia di tutela degli animali di affezione la Convenzione europea, 'Per la protezione degli animali da compagnia' (conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia con la legge n. 201/2010, 'Protezione degli animali da compagnia'), sancisce i principi fondamentali relativi alla garanzia del benessere di questi animali (ossia, non causarne inutilmente sofferenze o angosce, né dare luogo al loro abbandono, ecc.).

La legge tutela i felini liberi ed il loro diritto ad essere accuditi anche con il capo IX bis del Codice Penale (articoli 544-bis e 544-ter c.p.) ed art 727 c.p..

Secondo la giurisprudenza la mancata cura di un animale di proprietà o di cui si ha comunque la responsabilità integra il reato di maltrattamento di animali con condotta omissiva previsto dal Codice Penale all'articolo 544 ter¹². Vigendo inoltre il reato di abbandono di animale, previsto dalla prima parte dell'articolo 727 del Codice Penale, per la Corte di Cassazione, il concetto di abbandono deve ricomprendere non soltanto il distacco totale e definitivo, ma anche l'indifferenza, la trascuratezza, la mancanza di attenzione e il disinteresse verso l'animale (sentenza Corte di Cassazione n. 18892 del 13 maggio 2011).

Pertanto oggi la vita e la salute degli animali, ivi compresi i gatti sono beni giuridicamente rilevanti perché tutelati dalla normativa amministrativa e penale, che peraltro ha elevato a reati la loro lesione con sanzioni sino ai due anni di reclusione (art 544 bis, ter, art 727 c.p.), ed il diritto alla loro tutela è promosso dalla legge nazionale, Legge 189 del 2004 e Legge 281 del 1991 oltre che dalla Legge regionale n. 4 del 26 luglio 1993, motivo per cui è ipotizzabile la possibilità di spostamenti per motivi di necessità al fine di curarli e garantire loro il diritto alla vita ed alla salute, come previsto dallo stesso Ministero della Salute.

Tutto quanto sopra riportato, con la presente sono a chiederLe un cortese intervento di diffusione ed applicazione di tali normative e provvedimenti presso la stazione dei Carabinieri di Cortemilia, che vorrà a sua volta trasmetterla alla Procura di Asti cui ha rimandato il verbale, e di tutte le altre stazioni della provincia di Cuneo, al fine di consentire gli spostamenti per la documentata esigenza di cura degli animali d'affezione.

Fiducioso di Suo intervento, resto a disposizione per qualsiasi confronto vorrà avere sul tema, anche in esecuzione del protocollo d'intesa che, in data 25 luglio 2017, LAV ha firmato con l'Arma dei Carabinieri finalizzato, tra l'altro, a iniziative congiunte di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto dei reati in danno agli animali.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale

¹ Cassazione penale sez III n. 7661, 10 gennaio 2012; Cassazione penale sezione III n. 26368, 6 luglio 2011, cit; Cassazione penale sezione III n. 44822, 30 novembre 2007; Cassazione penale Sez. 3^a n. 46784, 21 dicembre 2005 non massimata sul punto

² Sez. 3^a n. 5979 del 7 febbraio 2013, cit



**DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI**

Distinti saluti

Gianluca Felicetti
Presidente LAV

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

*LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale*